



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ORDINANZA DEL PRESIDENTE n. 29 del 9 dicembre 2016

OGGETTO: ADEMPIMENTI ATTUATIVI PER LA CASA DI RIPOSO “S. EUFEMIA” – PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. B) ADDETTO AL SERVIZIO ASSISTENZIALE DELLA CASA DI RIPOSO

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale,

VISTA la DGR n. 527 del 2 novembre 2012 con la quale la Regione Lazio ha autorizzato la fusione delle IPAB Asilo della Patria e Conservatorio di Santa Eufemia con l’IPAB Conservatorio Santa Caterina, istituendo contestualmente la nuova IPAB denominata “Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell’8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 2 novembre 2015, nella quale è stato eletto il Presidente dell’Ente;

VISTO lo Statuto, approvato con la citata DGR n. 527/2012 ed, in particolare, l’art. 9, comma 2 – punto 7 che prevede espressamente che il Presidente “*assume, con ordinanza in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine*”;

PREMESSO:

- che con Ordinanza Presidenziale n. 8 dell’11 febbraio 2016, ratificata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016 con Deliberazione n. 5, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel corrente atto, è stata disposta



l'assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra Maria Ochiana, con funzioni di Operatore Socio Sanitario, per il periodo 13 febbraio - 30 settembre 2016, per le esigenze di copertura della Casa di Riposo "S. Eufemia";

- che con Ordinanza n. 23 dell'8 settembre 2016 si è proceduto alla proroga del contratto a tempo pieno e determinato della suddetta dipendente, determinando la decorrenza a far data dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;

RAVVISATA la necessità di:

- garantire nell'immediato la funzionale copertura h24 del servizio assistenziale della Casa di Riposo;
- assicurare la continuità assistenziale della dipendente Casa di Riposo, nel rispetto delle esigenze delle Signore ospiti;

ATTESO:

- che la sig.ra Maria Ochiana, a seguito di colloquio, ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del rapporto lavorativo in qualità di Operatore Socio Sanitario presso la Casa di Riposo Sant'Eufemia;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga del contratto a tempo pieno (36 h settimanali) e determinato della seguente unità di personale CAT B, Posizione economica B3, CCNL EE. LL. Regioni ed Autonomie Locali, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con funzioni di Operatore Socio Sanitario per la casa di riposo "S. Eufemia", alle medesime condizioni contrattuali:

- Maria Ochiana nata a Suceava (Romania) il 12 dicembre 1972 e residente in Monterotondo (RM) Via Dante Alighieri, 19 – C.F. CHNMRA72T52Z129N

DATO ATTO che il Testo Coordinato della DGR 1350/2004, così come approvato con DGR 27 ottobre 2015 n. 574 recante "*Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003"* al punto III.A.3.5 lett. g) prevede che nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani la figura di Operatore Sociosanitario può essere svolta da "persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno Ordinanza Presidenziale n.29/2016



quinquennale come operatori in strutture e servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani”.

VISTO l’articolo 4, comma 12*bis*, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e Tesoreria” il quale, nel riformulare il comma 2 bis dell’articolo 18 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha espressamente statuito che *“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse”* dai limiti in materia di spese di personale previsti dalla citata normativa, *“fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati”*;

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione non è ancora stata fissata e che risulta pertanto urgente procedere, per le motivazioni esposte, a quanto enunciato;

VISTO il T.U. n. 3/1957;

VISTO il D. Lgs. n. 165/01;

VISTO il CCNL EE.LL. - Comparto regioni ed Autonomie Locali 31/07/2009;

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 che presenta adeguata disponibilità;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore SEA;



SENTITO il parere favorevole reso dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ORDINA

1. di procedere alla proroga del contratto a tempo pieno (36 h settimanali) e determinato della seguente unità di personale CAT B, Posizione economica B3, CCNL EE. LL. Regioni ed Autonomie Locali, con funzioni di Operatore Socio Sanitario per la casa di riposo "S. Eufemia", alle medesime condizioni contrattuali:
 - Maria Ochiana nata a Suceava (Romania) il 12 dicembre 1972 e residente in Monterotondo (RM) Via Dante Alighieri, 19 – C.F. CHNMRA72T52Z129N
2. di determinare la decorrenza della predetta assunzione a far data dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
3. di inquadrare l'unità di personale di cui al punto 1, in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. B, Posizione Economica B3 presso la Sede di Servizio di Via G.A. Guattani, 17, riconoscendo alla stessa lo stipendio tabellare mensile lordo di € 1.519,16 (millecinquecentodiciannove/16) oltre il rateo della tredicesima mensilità ed oltre le indennità di comparto così come previsto dal CCNL 31/07/2009;
4. di imputare la somma complessiva presuntivamente accertata per competenze lorde di € 19.800,00 oltre oneri riflessi ed indennità di comparto necessaria alla corresponsione di quanto spettante alla citata dipendente al Cap. 8 art. 2 del Bilancio di previsione del dell'esercizio finanziario 2017, dove è prevista adeguata copertura;
5. di rendere la presente Ordinanza immediatamente eseguibile attesa la necessità di assicurare la continuità dei servizi pubblici resi all'utenza, ferma restando la competenza della Regione Lazio in ordine agli adempimenti previsti dalla D.G.R. 4 agosto 2015, n. 429.

Il Segretario Generale
f.to Gianfranco Rinaldi

Il Presidente
f.to Giovanni Del Prete



La presente Ordinanza viene pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 9 dicembre 2016.

Il Segretario Generale
f.to Gianfranco Rinaldi